

Atto costitutivo della Consulta dei Giovani
Organo consultivo permanente del Comune di Loano (SV)

ARTICOLO 1

Istituzione

1. È istituita la "Consulta dei Giovani del Comune di Loano", di seguito denominata Consulta, disciplinata dal presente atto costitutivo.
2. La Consulta è un organismo apartitico di partecipazione e consultazione permanente, di coordinamento, confronto e sostegno delle attività a favore dei giovani di età compresa tra 12 e 25 anni, residenti o con interessi radicati nel Comune di Loano.

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

1. La Consulta non persegue finalità di lucro e ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita dei giovani; in tal senso promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica, sociale e culturale della città, traendo ispirazione dai principi del bene collettivo e non seguendo finalità personali o di gruppi di appartenenza.

Nello specifico costituiscono obiettivi della Consulta:

- Favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile.
 - Promuovere le politiche giovanili nei diversi ambiti della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione alla pace, della solidarietà e dell'integrazione interculturale, del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze.
 - Offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla cosa pubblica.
 - Collaborare con le Associazioni o Enti che operano nel territorio comunale a contatto con le realtà giovanili.
 - Mantenere i giovani informati sui temi loro riguardanti, fornendo assistenza alla realizzazione dei loro progetti;
 - Intrattenere rapporti permanenti con le consulte dei comuni limitrofi, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni.
2. La Consulta, nell'ambito delle iniziative riguardanti le politiche giovanili, ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, se del caso, parere non vincolante sulle questioni concernenti le finalità per le quali è costituita.
 3. La Consulta esercita le proprie funzioni operando in stretta collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Promuove i rapporti con consulte e associazioni presenti anche in altre regioni e all'estero, con l'auspicio di costituire una "rete" tra i diversi organismi ad iniziativa giovanile, nonché di partecipare ai Consigli Comunali e alle Commissioni Consiliari con le facoltà di cui alle disposizioni del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

4. La Consulta collabora con l'assessorato alle politiche sociali e giovanili mantenendo la propria autonomia in quanto organismo apartitico e si rapporta periodicamente, attraverso i suoi rappresentanti, con l'Amministrazione Comunale.
5. La Consulta è al fianco dei giovani con progetti a breve e a medio/lungo termine e può attivarsi anche in caso di emergenze secondo i modi e i termini previsti dal regolamento interno che verrà approvato successivamente alla sua costituzione. Promuove inoltre dibattiti, eventi, manifestazioni, ricerche e tutte quelle attività che riterrà consone, utili e in linea con le proprie finalità.
6. La Consulta è attenta al mondo scolastico rapportandosi periodicamente, attraverso i suoi rappresentanti, sia con i dirigenti degli istituti presenti sul territorio sia con i rappresentanti dei genitori e/o degli alunni per questioni che riguardano l'attuazione del piano dell'offerta formativa.
7. La Consulta promuove l'inserimento dei giovani nel mondo della formazione e del lavoro anche attraverso la collaborazione con le associazioni ed enti del territorio che si occupano di tali tematiche.
8. La Consulta promuove l'arte, lo sport e la cultura nel mondo giovanile.
9. La Consulta è contraria ad ogni forma di discriminazione, di violenza e ripudia la guerra tra i popoli.

ARTICOLO 3

Organi

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
- b) il Consiglio, quale organo esecutivo;
- c) il Presidente, quale organo di rappresentanza.

ARTICOLO 4

Composizione dell'Assemblea della Consulta, cessazione e decadenza

1. L'Assemblea della Consulta è composta da tutti i giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni che intendono farvi parte; il numero di partecipanti è illimitato.
2. Sono componenti di diritto dell'Assemblea, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto:
 - a. il Sindaco o consigliere incaricato;
 - b. l'Assessore Comunale alle Politiche Giovanili;
 - c. i Consiglieri Comunali che ne manifestino la volontà all'atto dell'insediamento della Consulta;
 - d. il Dirigente Comunale, o suo delegato, del servizio sociale comunale.

3. Per iscriversi alla Consulta è sufficiente far pervenire una e-mail all'indirizzo: servizisociali@comuneloano.it, allegando il modulo di adesione disponibile nel sito internet del Comune.
4. I componenti della Consulta:
 - Cessano di far parte dell'Assemblea:
 - a. al compimento del 25° anno di età (prorogabile fino ad un massimo di sei mesi per completare progetti in itinere);
 - b. per dimissioni volontarie.
 - Decadono dalla loro carica:
 - a. per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative;
 - b. per palese non osservanza di quanto stabilito dal presente atto costitutivo;
 - c. per comportamenti non in linea con lo spirito e gli obiettivi della Consulta, espressi durante le riunioni dell'Assemblea o del Consiglio. In tal caso la decadenza viene contestata dal Presidente e votata a maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
5. Eventuali dimissioni e cessazioni per sopraggiunti limiti di età avranno decorrenza immediata, mentre le nuove istanze di adesione avranno decorrenza dalla prima assemblea utile.
6. Il Consiglio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, provvede all'aggiornamento annuale dei componenti dell'Assemblea.
7. La consulta rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 5

Compiti dell'Assemblea della Consulta

L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta e svolge i seguenti compiti:

- elegge nella prima seduta i componenti del Consiglio e, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- esprime i pareri programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente atto costitutivo;
- delibera in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio.

ARTICOLO 6

Convocazione Assemblea della Consulta, validità delle riunioni

1. La Consulta si riunisce, in forma di Assemblea, almeno tre volte all'anno.
2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco o, in caso di impedimento, dall'Assessore alle politiche giovanili o da un suo delegato, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente; le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta, che formula il relativo ordine del giorno, presiede la seduta

e dirige i lavori secondo le modalità previste dal Regolamento interno di funzionamento della Consulta.

- 3 Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
- 4 Il Presidente convoca la Consulta in forma assembleare in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Consulta medesima.
- 5 Della convocazione della Consulta è data comunicazione al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili e al Consigliere delegato se nominato.
- 6 Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti l'ordine del giorno della seduta, il Presidente può invitare i responsabili dei servizi e delle strutture comunali o esterni esperti nelle materie trattate, nonché rappresentanti di Enti e/o Associazioni.
- 7 Le funzioni di segreteria, limitatamente alle lettere di convocazione e alla trasmissione dei verbali predisposti dal segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale designato dal dirigente responsabile del Servizio Sociale.
- 8 I verbali della Consulta sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione altri contenuti – Dati ulteriori del sito del Comune di Loano. (<https://comuneloano.it/sezioni/dati-ulteriori/>).
- 9 Le riunioni in prima convocazione dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.

ARTICOLO 7

Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione per l'elezione degli organi interni, per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

ARTICOLO 8

Il Consiglio

1. Il Consiglio della Consulta è composto da sette membri scelti tra i componenti dell'assemblea della Consulta al proprio interno sulla base di candidature spontanee e mediante espressione di voto segreto limitato a una sola preferenza.
2. Nel corso della prima riunione del Consiglio si provvederà a designare, al proprio interno, un Presidente della Consulta, un Vicepresidente e un Segretario.
3. Entrambi i sessi devono essere rappresentati; il Presidente e il Vicepresidente, in quanto rappresentanti della Consulta, devono essere maggiorenni.
4. Non possono essere eletti componenti del Consiglio della Consulta coloro i quali sono titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all'interno di un partito.
5. Sono eletti i sette candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti.
6. Il Consiglio della Consulta si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, previa precedente convocazione nelle forme e nelle modalità stabilite dal regolamento interno di funzionamento della Consulta; il Presidente deve convocare almeno quattro riunioni in ogni anno solare.

ARTICOLO 9

Compiti del Consiglio

Il Consiglio della Consulta svolge i seguenti compiti:

- Esercita funzioni di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea
- Si rapporta con l'amministrazione comunale per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- Propone all'Assemblea della Consulta iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- Presenta annualmente al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili e Consigliere incaricato di seguire e promuovere la Consulta Giovanile, se nominato, una relazione sull'attività svolta dalla Consulta;
- Elegge al proprio interno un componente autorizzato a partecipare ai Consigli comunali e alle Commissioni Consiliari, laddove possibile ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

ARTICOLO 10

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario

1. Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e lo rappresenta. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, mantiene le relazioni con le istituzioni e facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea.
2. Il Presidente provvede a convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio.

3. Il Presidente è eletto nel corso della prima riunione dell'Assemblea tra i componenti del Consiglio della Consulta e sulla base di auto candidature, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti in quella sede.
4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di impedimento;
5. Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell'Assemblea
6. Non può essere eletto Presidente o Vicepresidente o Segretario chi è titolare di cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito.
7. Il Presidente dura in carica due anni, può essere rieletto e cessa, in ogni caso, alla fine del mandato del Sindaco.
8. Il primo dei non eletti alla carica di Presidente, è nominato Vicepresidente e affianca il Presidente in tutte le sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza.
9. Il Segretario coordina i gruppi di lavoro e redige i verbali di assemblea.
10. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei progetti e affrontare eventuali criticità, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario si riuniscono periodicamente con il Consigliere incaricato di seguire e promuovere la Consulta Giovanile, se nominato.

ARTICOLO 11 *Validità delle sedute*

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea della Consulta nelle quali si procede all'elezione del Consiglio, del Presidente, del Segretario e per l'approvazione del regolamento di funzionamento interno è necessaria la presenza di un numero di presenti pari al 50% più uno dei componenti. In tutti gli altri casi la Assemblea della Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti.

ARTICOLO 12 *Gruppi di lavoro*

1. L'assemblea può istituire un gruppo di lavoro per approfondire diverse aree tematiche o prevedere un insieme di aree per ogni gruppo di lavoro.
2. Ogni gruppo di lavoro elegge un responsabile coordinatore che ha anche il compito di relazionare l'assemblea.

ARTICOLO 13 *Sede della Consulta*

1. La Consulta ha sede nei locali messi a disposizione, a titolo gratuito vista la finalità istituzionale, dall'Amministrazione Comunale o, qualora si renda necessario, in altro luogo ritenuto maggiormente idoneo; di tale variazione dovrà esserne data comunicazione al Sindaco.

2. Il Presidente della Consulta o il soggetto da lui delegato è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività assembleari e per gli incontri del Consiglio.

ARTICOLO 14 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche previste dal presente atto costitutivo sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 15 Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente atto valgono la normativa e i regolamenti vigenti nell'ente.

Il presente atto costitutivo entrerà in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.